

Prot: 109/18 INT



TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA

Presidenza

OGGETTO: proposta di convenzione conti correnti e mutui intestati a procedimenti civili.

Il Presidente f.f. del Tribunale, Dr. Paolo Puzone, dopo ampia discussione,

- ritenuta opportuna e condivisibile la proposta formulata dal G.D. (giudice delegato alle procedure concorsuali), dr. Alessandro Pellegrini, con il contributo del G.E. (giudice delle esecuzioni immobiliari), dr.ssa Elisa Pinna, per il relativo settore;
- ritenuto che l'ambito di applicazione della convenzione possa estendersi all'intera Sezione civile, in relazione ad ogni conto corrente bancario intestato ad un processo/procedimento civile;

delibera di approvare la proposta di convenzione in oggetto, autorizzandone la pubblicazione (unitamente alla presente) nel sito *Internet* del Tribunale e la comunicazione (unitamente alla presente) agli organi direttivi con poteri di deliberazione e di firma degli istituti di credito presenti sul territorio del Circondario nonché ai professionisti incaricati, nella loro qualità di ausiliari o sostituti del giudice, della gestione di conti correnti intestati a procedimenti civili.

Massa, 26.06.2018

Il Presidente f.f.

Dr. Paolo Puzone





TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA

Sezione civile

Convenzione conti correnti e mutui

Si è ritenuto necessario aggiornare le modalità operative di funzionamento e le condizioni bancarie praticate dagli istituti di credito in favore delle procedure esecutive immobiliari, fallimentari e di concordato preventivo, con estensione a qualsivoglia procedura giudiziaria che preveda l'apertura di un c/c intestato alla stessa, nell'ambito del circondario di questo Tribunale, in sede di apertura dei conti correnti bancari, con le seguenti condizioni al fine di evitare difformità.

RAPPORTI DI C/C

Rapporti di conto corrente a giacenza libera		
	tasso	giacenza
Tasso creditore annuo lordo	0,05%	Da concordare per giacenze rilevanti
Spese tenuta conto-compreso spese liquidazione	Nessuna spesa	
Operazioni	Illimitate	
Commissioni di bonifico allo sportello su c/c della banca presso la quale è aperto il conto	0,50€	
Commissioni di bonifico allo sportello su altre banche	1,50€	
Commissioni di bonifico allo sportello <u>per c/c aperti dalla Cancelleria del Tribunale nel caso di conversione del pignoramento</u> (storicamente casi estremamente rari)	Nessuna spesa	
Home banking: 1. <u>solo ed esclusivamente</u> per CONSULTAZIONE per fallimenti, concordati preventivi, accordi di ristrutturazione del debito e procedure di sovraindebitamento (legge 3/2012); 2. per esecuzioni immobiliari e mobiliari e per tutte le altre procedure, diverse da quelle specificate al punto n. 1 che precede, ove sia disposta l'apertura di un c/c <u>si veda il testo, della presente convenzione</u>	Nessuna spesa (in ogni caso)	

Commissioni su bonifici Home banking su sportelli appartenenti alla banca presso la quale è aperto il conto per procedure diverse dalle concorsuali	0,25€
Commissioni su bonifici Home banking su sportelli altre banche per procedure diverse dalle concorsuali	1,00€
Spese di chiusura conto-invio estratto-imposte di bollo	Nessuna spesa

L'intestazione del conto corrente sarà:

“Tribunale ordinario di Massa C.F.: 80001780453 – procedura n. ... R.F.” per i Fallimenti;

“Tribunale ordinario di Massa C.F.: 80001780453 – procedura n. ... R.C.P.” per i Concordati Preventivi;

“Tribunale ordinario di Massa C.F.: 80001780453 – procedura n. ... R.A.R.D” per gli Accordi di Ristrutturazione del Debito;

“Tribunale ordinario di Massa C.F.: 80001780453 – procedura n. ... R.G. (Sovraindebitamento L. 3/12)” per le procedure di Sovraindebitamento (categoria giuridica generale nella quale rientrano l’ “Accordo di composizione della crisi” da sovraindebitamento, il “Piano del consumatore” e la “Liquidazione del patrimonio”);

“Tribunale ordinario di Massa C.F.: 80001780453 – procedura n. ... R.G.E.I” per le esecuzioni immobiliari;

“Tribunale ordinario di Massa C.F.: 80001780453 – procedura n. ... R.G.E.” per le esecuzioni mobiliari;

“Tribunale ordinario di Massa C.F.: 80001780453 – procedura n. ... R.V.G.” per le procedure di Volontaria Giurisdizione (es. curatela dell’eredità giacente).

Procedure concorsuali:

La banca dovrà garantire l’accesso al conto corrente tramite “*home banking*” alle seguenti condizioni:

per le procedure concorsuali (fallimenti, concordati preventivi e accordi di ristrutturazione del debito), e per le procedure di sovraindebitamento (L. 3/12) **non** dovranno essere consentite operazioni dispositive ma solo consultazione;

ove il servizio di sola consultazione sia tecnicamente impossibile, l’Home Banking **non** sarà fornito.

Fallimenti.

Il curatore designa, tra quelli che hanno aderito alla presente convenzione, l'istituto di credito ove sarà aperto il conto corrente intestato alla procedura.

Su tale conto i versamenti delle somme vengono effettuati direttamente dal curatore mentre i prelievi e l'estinzione del deposito bancario sono autorizzati con mandato sottoscritto, il più delle volte con firma elettronica, dal Giudice Delegato in copia conforme all'originale (telematico o cartaceo) rilasciata dalla Cancelleria.

Concordati preventivi.

Nei concordati preventivi la banca viene designata dal Tribunale e le operazioni di versamento e di prelievo sono eseguite dal Commissario Giudiziale e, nella fase successiva, dal Liquidatore Giudiziale.


Processi esecutivi immobiliari e mobiliari (ed altri procedimenti con apertura di c/c):

Il conto corrente potrà essere aperto anche a "zero" per agevolare il versamento del fondo spese mediante bonifico da parte del creditore procedente o altro soggetto individuato dal Giudice a norma dell'art. 8 (L), D.P.R. n. 115/2002 (attore/i, ricorrente/i).

Il Custode giudiziario, il Professionista delegato o il Professionista delegato-custode o la competente Cancelleria nella persona individuata dal relativo Direttore (nel caso di conversione del pignoramento) oppure il curatore dell'eredità giacente o altro professionista specificamente incaricato dal Giudice verrà censito come unico soggetto autorizzato ad operare sul conto senza possibilità per il medesimo di delegare alcun tipo di operazione.

Si precisa che, nelle procedure **esecutive** immobiliari e mobiliari, la Banca fornirà, gratuitamente, il servizio di *Home Banking* sia informativo sia dispositivo per le operazioni del Custode giudiziario e del Professionista delegato (o del Professionista delegato-custode), solo informativo per le operazioni della Cancelleria competente (nel caso di apertura del subprocedimento di conversione del pignoramento).

Le clausole contenute nel presente paragrafo trovano applicazione anche ad altri procedimenti (diversi da quelli concorsuali e di sovraindebitamento) nei quali il giudice disponga l'apertura di un c/c intestato al Tribunale ed alla specifica procedura: a mero titolo esemplificativo, non esaustivo, si menzionano le divisioni giudiziali (ordinarie ed endoesecutive), i sequestri conservativi tutti (ossia non solo quelli previsti dal Codice civile e dal Codice di procedura civile, ma anche quelli previsti dal Codice della navigazione e dalle Convenzioni internazionali tra cui ad esempio il sequestro di nave), anche nel caso in cui il giudice abbia disposto la conversione del sequestro su una somma di denaro con



liberazione del bene precedentemente sequestrato (es. nave), le curatele dell'eredità giacente.

Mutui

Essendosi più volte riscontrato che gli interessati all'acquisto di beni immobili alienati in sede di vendita giudiziaria non sono in grado di reperire la liquidità occorrente mediante l'accensione di un mutuo, si è ritenuto necessario agevolare l'accesso al credito dei soggetti interessati all'acquisto dei beni posti in vendita. Con ciò si vuole anche consentire all'Istituto mutuante, in mancanza di altre garanzie, la contestuale iscrizione di ipoteca sul bene in relazione al cui acquisto è concesso il mutuo.

Si pone all'attenzione degli Istituti di Credito che l'aggiudicatario dispone, per legge, del termine massimo pari a 120 giorni alla data di aggiudicazione per saldare il prezzo dell'immobile. È quindi necessario che l'attività di istruttoria e di delibera siano ampiamente coerenti con tale ultimo e perentorio termine di pagamento. A tal fine, la Banca si impegna a mettere a disposizione un soggetto dedicato alla consulenza per i predetti mutui. L'Istituto di Credito si impegna a garantire all'aggiudicatario l'accesso al credito alle migliori condizioni possibili al momento della domanda di mutuo.

L'Istituto di Credito si obbliga a non richiedere la cancellazione della trascrizione di domande giudiziali, così come di altre trascrizioni e iscrizioni non pregiudizievoli da determinarsi caso per caso da parte del Giudice.

Tutte le disposizioni del presente paragrafo (relativo ai mutui) si estendono alla assegnazione di quote di diritti reali ad uno o più **condividenti** (nelle divisioni giudiziali ordinarie ed endoesecutive).

Disposizioni generali finali

Tutti gli effetti economici decorreranno dalla data di firma della presente convenzione da parte di ciascun Istituto di Credito.

Nel caso in cui l'Istituto sul quale risultano già aperti rapporti di c/c dovesse decidere di non aderire alla presente convenzione, il Professionista Incaricato valuterà, anche in relazione allo stato della procedura, l'opportunità di chiudere il rapporto di c/c con l'Istituto di Credito.

Massa, addì 26.06.2018

Il Giudice delle Esecuzioni Immobiliari
Dr.ssa Elisa Pinna

Il Giudice Delegato alle Procedure Concorsuali
Dr. Alessandro Pellegrini

Il Presidente f.f. del Tribunale
Dr. Paolo Puzone